

CIRCOLARE INPS n.. 100 del 14 novembre 2008

Principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità ai fini pensionistici

La circolare specifica le nuove condizioni applicative del diritto al riscatto dei periodi di maternità (congedo obbligatorio e facoltativo) ai fini pensionistici alla luce delle novità interpretative introdotte dalla legislazione in essere, modificando i criteri operativi contenuti dalle [circolari 102/2002](#), 61/2003 e dal [messaggio 6726 del 28.2.2005](#), adeguandosi al più recente orientamento della giurisprudenza (in particolare a quanto indicato nella sentenza **della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 7385 del 19.3.2008**)

Le principali novità riguardano:

- **Chi ha diritto a presentare domanda:**

La facoltà di accredito e riscatto può essere esercitata dalle donne (*anche quei padri che avessero le condizioni previste dalla legge per poter usufruire dei congedi obbligatori in alternativa alle madri, ovvero l'intervenuta morte o gravissima malattia della madre, mentre per i congedi facoltativi vale quanto previsto dalla legge 53/2000*) che non risultino pensionate al 27.4.2001, anche se siano cessate dall'attività alla data di presentazione della domanda, purchè alla data di presentazione della domanda abbiano almeno 5 anni di contribuzione versata ad un Ente pensionistico.

Dunque hanno diritto anche le lavoratrici, che iscritte alla data 27.4.2001, si siano pensionate successivamente a tale data, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito o riscatto.

In caso di domanda presentata successivamente al pensionamento gli effetti economici dell'accredito o del riscatto decorreranno dalla data di pensionamento come determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

- **Il riconoscimento del diritto in rapporto allo svolgimento o meno di attività lavorativa:**

Il diritto all'accredito ed al riscatto **dovrà essere riconosciuto prescindendo dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa** in settori che non prevedevano o non prevedano l'accredito figurativo o il riscatto per maternità.

Di conseguenza :

- **Le domande pendenti** in materia di accredito o riscatto dei periodi di maternità **dovranno essere esaminate in base alle nuove disposizioni diramate.**
- **I ricorsi pendenti** in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità **saranno restituiti** affinché **la domanda** che ha dato origine al ricorso medesimo **venga riesaminata alla luce delle nuove disposizioni.**